

Variante parziale al PRG comune di Anguillara veneta (PD)  
CONTRODEDUZIONI TECNICHE ALLE OSSERVAZIONI

COMUNE di ANGUILLARA VENETA (PD)					
PROF.	3907	CAT.	10	CL.	12
SINDACO	23 GIU. 2017				U.T.P.
SEGRET.					TRIBUTI
ECON.	ASSESS.	RAG.	ANAG.	S. C.	PERS.
COMM.	ALBO	VV.UU.	MESSI	SERV. CULT.	SERV. SOC.

**Alla C.A. del Sindaco  
e del Responsabile dell'Area Tecnica del  
Comune di Anguillara Veneta**

Montagnana, 15.06.2017

**Oggetto: Controdeduzioni tecniche alle osservazioni alla Variante parziale al PRG ai sensi dell'art. 50 c. 4 lettera I) della L.R. n. 61/85.**

*Il sottoscritto Arch. Lino De Battisti nella qualità di tecnico incaricato a redigere quanto oggettivato, presenta/propone le seguenti controdeduzioni tecniche di propria competenza.*

**PREMESSA**

*In data 27.03.2017 il Consiglio Comunale di Anguillara V. con Delibera n.3 ha adottato una Variante al PRG ai sensi dell'art. 50 c. 4 lettera I) della L.R. n. 61/85 che prevede la modifica dell'art. 7 lettera c) delle NTA del vigente PRG.*

*Secondo i termini previsti dalla L.R. n. 61/85, gli atti sono stati esposti per permettere agli avente diritto di formulare le osservazioni.*

*Per ciascuna è stato formulato il parere preliminare tecnico da sottoporre alla valutazione del Consiglio Comunale per la definitiva approvazione del Piano.*

*I pareri sulle osservazioni da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale sono riassunti riportando in ordine:*

- *Numero progressivo;*
- *Nomi degli intestatari dell'osservazione;*
- *Sunto dell'osservazione;*
- *Valutazione dell'osservazione;*
- *Parere tecnico proposto;*

*Il Progettista:*

*Arch. Lino De Battisti*



**OSSERVAZIONE N.1 – del 03.05.2017, prot. 2715**

**Richiedente: consiglieri Comunale Baccaglini Gianpaolo e Buoso Alessandra**

**Descrizione sintetica dell' osservazione:**

- 1. carenza di documentazione : esatta individuazione dell'ambito del centro storico; esatta individuazione delle superfici scoperte del vigente PRG e dello strumento urbanistico attuativo; verifica tecnico-economica per il calcolo degli importi di monetizzazione.**
- 2. facoltà dell'amministrazione di applicare la monetizzazione solo in determinati casi;**
- 3. incoerenza con gli strumenti sovraordinati (PTCP-PATI) in cui individua n. 4 centri storici (la variante interessa solo quello del centro);**
- 4. non rispettosa delle direttive del PAT che prevede che fino all'approvazione del PI possono essere fatti solo interventi di ordinaria, straordinaria e restauro;**
- 5. non sono rispettate le misure di salvaguardia come previsto dall'art. 66 delle NTA del PAT (limitatamente a prescrizioni e vincoli);**
- 6. non è rispettata la norma dell'art. 50 comma 5 della L.R. n. 61/85 che stabilisce che non possono essere eseguite variante per interventi insistenti all'interno di una fascia di ml. 200 da edifici vincolati ai sensi della legge 1089/89 ora decreto legislativo 42/2001.**

**Valutazione Preliminare:**

. Le osservazioni non si ritengono accoglibili per le seguenti motivazioni tecniche:

1. la variante contempla una modifica solamente normativa (art. 7 comma c) delle NT del PRG) e non cartografica, si limita per le motivazioni esposte nei punti successivi ad un comparto del centro capoluogo di Anguillara V. (4/R), graficamente individuato nelle tavole di PRG, non rientra nella facoltà delle norme di PRG una valutazione economica;
2. La legge regionale n. 61/85, ribadito dall'art. 32 comma 2° della L.R. 11/2004, dà la facoltà all'Amministrazione Comunale di prevedere la possibilità di monetizzare gli standard nel caso in cui all'interno delle aree soggette a strumento urbanistico attuativo, non siano reperibili o lo siano parzialmente. L'art. 7 comma c) modificato recita: *"Nel tessuto storico, specificatamente nelle aree individuate nel PRG ed assoggettate a Piano Particolareggiato (4R), in alternativa al posto auto coperto è ammessa l'individuazione di posti auto scoperti nell'area di pertinenza o, se fisicamente non possibile in funzione anche del contesto ambientale o l'impossibilità di reperirle, l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di concedere la loro monetizzazione. La quantificazione delle somme da corrispondere al Comune deve comprendere il costo, al valore di mercato, per l'acquisizione delle aree di sosta e manovra ed il costo per la realizzazione delle opere."*
3. Per le motivazioni esposte al punto 2 l'Amministrazione Comunale può ritenere di applicare la monetizzazione alle condizioni espresse nell'articolato modificato in quanto rientrante nelle casistiche

previste;

4. come già citato al punto 1 la variante normativa non prevede interventi che vanno a modificare i gradi di protezione dei singoli edifici, ma esclusivamente la possibilità di monetizzare lo standard a parcheggio, nel caso in cui fisicamente non sia possibile reperirlo anche in funzione del contesto ambientale;

5. come già citato al punto 1 la variante normativa non prevede interventi che vanno a modificare i gradi di protezione dei singoli edifici, ma esclusivamente la possibilità di monetizzare lo standard a parcheggio, nel caso in cui fisicamente non sia possibile reperirlo anche in funzione del contesto ambientale

6. come già citato al punto 1 la variante normativa non prevede interventi che vanno a modificare i gradi di protezione dei singoli edifici, ma esclusivamente la possibilità di monetizzare lo standard a parcheggio, nel caso in cui fisicamente non sia possibile reperirlo anche in funzione del contesto ambientale

***Parere Proposto: TECNICAMENTE NON ACCOGLIBILE***